



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direttiva n. 653 del 2 settembre 2015

recante

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI ED EXTRAISTITUZIONALI
DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 56 e ss., contenenti riferimenti e modifiche alla disciplina del lavoro *part-time*;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in particolare gli articoli 5, 49-51, concernenti l’organizzazione per Dipartimenti dei Ministeri e l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito “Miur”);
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 53, contenente la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha per oggetto una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con il quale è stata riordinata la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, tra cui quelli riguardanti i titolari di incarichi dirigenziali;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16 (“Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”) ed il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, concernente Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, e, in particolare, l’articolo 6, circa l’incompatibilità nel lavoro *part-time*;
- VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 relativo al “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
- VISTA la Delibera ANAC n. 72/2013 di Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- VISTE le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2016, adottato con D.M. n. 62 del 31 gennaio 2014;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 525 del 30 giugno 2014, concernente il regolamento recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
- VISTA la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- RITENUTO di dover procedere alla esplicazione dei criteri generali in materia di conferimento degli incarichi d’ufficio e degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente Miur, o in servizio a qualsiasi titolo presso lo stesso;
- INFORMATE le OO.SS.;

EMANA

la presente Direttiva, articolata nei seguenti Capi:

- I DISPOSIZIONI GENERALI
- II INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI
- III AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI
- IV CONFERIMENTO DI INCARICHI ISTITUZIONALI
- V DISPOSIZIONI FINALI

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni, oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva, in applicazione dell’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, disciplina il conferimento di incarichi istituzionali e l’assunzione di incarichi extraistituzionali.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Ai fini della presente direttiva, per 'incarichi extraistituzionali' si intendono gli incarichi conferiti da soggetti diversi dal Miur, in assenza di formale designazione del Miur stesso.
3. I criteri di cui alla presente direttiva mirano ad escludere casi di incompatibilità e situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, al fine di garantire il principio di buon andamento dell'attività amministrativa.
4. La presente direttiva si applica al personale dipendente, o a qualsiasi titolo in servizio presso il Miur, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale.

II - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 2

Incompatibilità assoluta

1. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il dipendente con prestazione di lavoro a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50%, non può in nessun caso:
 - a) ai sensi dell'articolo 60, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome, assumere a qualunque titolo cariche in società aventi scopo di lucro, salvo che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina spetti allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
 - b) partecipare a società di persone o di capitali, qualora la titolarità di quote di patrimonio comporti di diritto, in base alle disposizioni di legge o statutarie, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
 - c) ai sensi dell'articolo 1, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale;
 - d) ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d), legge 31 dicembre 2012, n. 247, svolgere la professione di avvocato, considerata incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro a tempo ridotto;
 - e) instaurare altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di altre Amministrazioni pubbliche o di soggetti privati;
 - f) ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti e doveri d'ufficio, o siano strettamente attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnategli;
 - g) svolgere ogni altro incarico esplicitamente vietato da disposizioni di legge o regolamenti.
3. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario a qualsiasi titolo concessi al dipendente, salvi i casi previsti dalla legge.

Articolo 3

Conflitto di interessi

1. E' fatto divieto di svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse, compromettere il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione o danneggiarne l'immagine.
2. In particolare, non possono essere conferiti, né autorizzati, incarichi che:



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) si svolgono a favore di soggetti che possono essere destinatari di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con o senza effetto economico diretto ed immediato, adottati dall'ufficio di appartenenza del dipendente;
- b) si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- c) si svolgono a favore di soggetti privati che detengono rapporti di natura economica con l'amministrazione, correlati all'ufficio di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente previste da specifiche disposizioni normative;
- d) si svolgono nei confronti di soggetti verso cui l'ufficio di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le eventuali ipotesi consentite per legge;
- e) per il tipo di attività o per l'oggetto possono creare nocumento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;
- f) limitino la funzionalità dei servizi qualora l'impegno richiesto, non consenta il regolare svolgimento dei compiti di ufficio da parte del dipendente.

III - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

Articolo 4

Autorizzazione e comunicazione.

1. Le attività e gli incarichi extraistituzionali non possono essere svolti senza previa autorizzazione, salve le ipotesi indicate nel successivo art. 7.
2. L'autorizzazione è rilasciata dagli Uffici competenti - secondo le procedure definite con specifica circolare operativa;
3. Il dipendente autorizzato allo svolgimento di un incarico ha l'obbligo di:
 - a) svolgere l'attività ai di fuori dell'orario di lavoro;
 - b) non utilizzare - per lo svolgimento dell'attività autorizzata - locali, mezzi o strutture del Miur;
 - c) svolgere l'incarico nel rispetto degli obblighi di servizio;
 - d) non utilizzare le informazioni acquisite in ragione d'ufficio per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
4. Nella richiesta di autorizzazione o nella comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7 della presente Direttiva, il dipendente deve fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi.
5. In nessun caso è consentito svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità diverse da quelle comunicate.

Articolo 5

Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione pari o inferiore al 50%

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare, previa comunicazione, altre prestazioni di lavoro, purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 6

Criteria per la concessione di autorizzazioni per incarichi a titolo oneroso

Fuori dai casi di incompatibilità assoluta di cui all'articolo 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è concessa – per incarichi a titolo oneroso il cui svolgimento sia consentito dalle disposizioni vigenti e non si ponga in conflitto di interessi – qualora l'attività extraistituzionale:

- a) sia di carattere temporaneo ed occasionale. Per 'carattere occasionale'/'occasionalità', si intende la situazione lavorativa in cui il dipendente effettua una prestazione episodica, in maniera saltuaria ed autonoma;
- b) non comprometta per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio da parte del dipendente o possa comunque influenzarne negativamente l'adempimento;
- c) non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al rapporto di lavoro presso il Miur;
- d) non interferisca o produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3;
- e) non comprometta il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione e non ne danneggi l'immagine;
- g) non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni, o informazioni di proprietà dell'Amministrazione.

Articolo 7

Incarichi extraistituzionali che possono essere svolti senza autorizzazione (compatibilità)

1. L'autorizzazione non è richiesta per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001, e cioè:
 - i) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - ii) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - iii) partecipazioni a convegni e seminari;
 - iv) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - v) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - vi) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - vii) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica;
- b) attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, e presso società ricreative, culturali, sportive i cui ambiti di interessi non interferiscano con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 5, d.P.R. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti Miur

2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), il dipendente è comunque tenuto a dare comunicazione dell'incarico o dell'inizio dell'attività alla Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie per il tramite dell'ufficio di appartenenza.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Articolo 8

Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi

1. Il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione secondo la procedura definita con specifica circolare operativa predisposta dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie.
2. La suddetta circolare individua i soggetti coinvolti ed i relativi compiti, nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.
3. Alla domanda deve essere allegato il parere favorevole rilasciato dal soggetto funzionalmente sovraordinato, attestante l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità con l'attività istituzionale svolta dal dipendente e la insussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto conto delle necessità di servizio e dell'impegno richiesto nello svolgimento dell'incarico.

IV - CONFERIMENTO DI INCARICHI ISTITUZIONALI

Articolo 9

Condizioni per il conferimento di incarichi istituzionali

1. L'Amministrazione può conferire incarichi ai propri dipendenti (ad esempio in commissioni a qualsiasi titolo formate, revisore dei conti...) qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) l'attività oggetto dell'incarico richieda professionalità specifiche rinvenibili in determinati soggetti dipendenti dell'Amministrazione;
 - b) il dipendente non si trovi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse nello svolgimento dell'incarico;
 - c) l'incarico sia compatibile con il corretto e tempestivo espletamento di altri doveri d'ufficio del dipendente.

Articolo 10

Procedimento per il conferimento dell'incarico

1. Nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo, l'incarico al dipendente è conferito da ciascun Capo Dipartimento/ Direttore Generale nell'ambito delle proprie competenze. Al fine di individuare il dipendente a cui affidare l'incarico, il Capo Dipartimento/ Direttore generale effettua una specifica ricognizione delle professionalità, utile all'individuazione di quella maggiormente rispondente al contenuto dell'incarico da conferire.
2. E' garantita la rotazione dei dipendenti componenti di Commissioni che svolgano attività di valutazione, con particolare riferimento a procedure concorsuali, di interpello e di scelta del contraente.
3. Il Capo Dipartimento/Direttore generale è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'incarico conferito all'ufficio competente in materia di 'anagrafe delle prestazioni' e adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 18, d.lgs. 33/2013.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Revoca

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito o l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale, per sopravvenute e straordinarie esigenze di servizio, segnalate dal responsabile della struttura di assegnazione del dipendente o qualora sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità, o vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.
2. Il dipendente ha l'onere di comunicare tempestivamente il sopravvenire di condizioni di incompatibilità, di conflitto di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla prosecuzione dell'incarico.

Articolo 12

Sanzioni

1. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 60, d.P.R. 3/1957 comporta, ai sensi dell'articolo 63 dello citato d.P.R., la decadenza dall'impiego presso l'Amministrazione di appartenenza, decorsi 15 giorni dalla preventiva diffida dell'Amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità. Per effetto della citata disposizione, la circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude comunque l'eventuale responsabilità disciplinare.
2. In caso di violazione del divieto di svolgere incarichi/collaborazioni retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 6 del DM 525 del del 30 giugno 2014, concernente il regolamento recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Articolo 13

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva, si rinvia alle norme vigenti.
2. La presente direttiva può essere oggetto di revisione, a seguito dell'emanazione degli appositi regolamenti previsti dall'articolo 53, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001, in cui verranno individuati gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La presente direttiva è trasmessa agli organi di controllo.

La presente direttiva è pubblicata sul sito *web* e sulla rete *intranet* del Miur.

IL MINISTRO

Stefania Giannini